

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE TRA GLI AVVOCATI DIRIGENTI DEI COMPENSI PROFESSIONALI, EX ART. 9 D.L. N. 90/2014 (SOSTITUITO CON LEGGE N. 114/2014) ED EX ART. 37 DEL CCNL 26/12/99, RELATIVI ALLE SENTENZE FAVOREVOLI PER IL COMUNE CON SPESE RECUPERATE A CARICO DELLA CONTROPARTE O CON SPESE COMPENSATE INTEGRALMENTE TRA LE PARTI.

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano i presupposti, la misura e le modalità di ripartizione tra gli Avvocati Dirigenti dell'Avvocatura Comunale, nel rispetto dei limiti retributivi individuali previsti dalla normativa vigente, dei compensi professionali relativi alle sentenze favorevoli con "recupero delle spese legali a carico delle controparti" (c. 3, art 9 D.L. 90/2014) e alle sentenze favorevoli con "pronunciata compensazione integrale delle spese" (c. 6, art. 9 D.L. 90/2014) tra le parti - ivi compresi i compensi dovuti, ai sensi dell'art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014, nei casi di transazioni stipulate a seguito di sentenze favorevoli per l'Amministrazione - e disciplinano inoltre i criteri di assegnazione, agli stessi Avvocati, degli affari consultivi e contenziosi.

Articolo 2

Le spese legali recuperate successivamente alla data del **19 novembre 2014**, a carico della controparte o di altri eventuali soggetti tenuti al pagamento, confluiscono in apposito capitolo di "entrata" del PEG dell'Area dell'Amministrazione cui afferisce il contenzioso e sono ripartite in favore degli Avvocati in servizio al momento del recupero - detratte le spese vive di giudizio sostenute dal Comune e le spese forfettarie del 15% di cui al DM del 10.03.2014 n. 55 - impegnando le somme sui capitoli di "uscita" del PEG dell'Avvocatura, relativi agli "onorari" e ai cd. "oneri riflessi", nella seguente misura:

- per il **45%** all'Avvocato difensore in giudizio; in caso di due o più Avvocati difensori la percentuale di compenso viene ripartita in parti uguali tra ciascuno di essi;
- per il **50%** in parti uguali tra tutti gli legali dell'Ufficio;
- per il **5%** in favore dell'Avvocato Capo.

Hanno diritto di partecipare alla ripartizione della suddetta quota del 50% gli Avvocati che attestino "di avere posto in essere - con riferimento alle pratiche a ciascuno affidate - le azioni e gli atti necessari per conseguire il concreto recupero sia delle spese legali sia delle altre somme poste a carico della parte soccombente e dovute al Comune".

Il principio che regola la liquidazione dei compensi professionali è quello della maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione e sulla base del titolo giuridico e quindi quello della competenza.

Le somme oggetto di recupero nei confronti delle controparti non possono contenere importi a titolo di oneri riflessi.

I compensi da corrispondere come previsto dalla normativa vigente sono al lordo degli oneri riflessi, anche relativamente alla quota di competenza dell'Amministrazione, mentre l'IRAP sui predetti compensi rimane a carico del Comune.

Articolo 3

Conseguito il recupero a carico della parte soccombente, l'Avvocato che ha difeso il Comune nel giudizio vittorioso è tenuto a trasmettere tramite apposito Modello debitamente firmato, vistato dall'Avvocato Capo, il titolo ricevuto in pagamento con l'indicazione e il distinguo delle somme recuperate all'Ufficio competente che, entro i successivi quindici giorni, è tenuto ad adottare la determinazione dirigenziale di presa d'atto dell'incasso e di contestuale regolarizzazione contabile - distinguendo la parte da ripartire tra gli Avvocati dalla parte relativa alle spese vive di giudizio e del 15% delle spese forfettarie sostenute dal Comune che andranno a beneficio del bilancio, giusta la comunicazione dell'Avvocatura comunale, dandone comunicazione a quest'ultima e alla Ragioneria Generale.

Nei successivi quindici giorni la Ragioneria Generale effettuate le verifiche di competenza sulla determinazione dirigenziale trasmette all'Avvocatura la relativa reversale di introito. Il mancato rispetto dei termini suindicati sarà oggetto di valutazione della funzione dirigenziale interessata da parte dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV).”

Ai fini della periodica ripartizione delle spese recuperate l'Avvocato difensore, ricevuta la reversale di introito, deve presentare all'Ufficio apposita notula - secondo lo schema all'uopo predisposto - contenente la sentenza favorevole e la indicazione degli estremi della reversale di introito delle spese legali da ripartire, se pervenuta, ovvero copia del titolo ricevuto in pagamento, nonché l'attestazione di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Gli importi come sopra riferiti ad ogni singolo Avvocato sono liquidati dall'Avvocato Capo con determinazione semestrale, su proposta di un Avvocato Dirigente all'uopo incaricato dallo stesso Avvocato Capo, in base al rispettivo "rendimento individuale" periodico che viene valutato - con le modalità di cui all'articolo 5 - sulla scorta del provvedimento giurisdizionale da cui scaturisce il

diritto al compenso, tenendo conto:

- a) del rispetto di tutti i doveri deontologico-professionali relativi alla difesa giudiziale;
- b) di eventuali carenze difensive rilevate in sentenza;
- e) del rispetto dei termini processuali dai quali possono - o avrebbero potuto - conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per le difese giudiziali del Comune;
- d) della cura nella partecipazione alle udienze, anche a *mezzo* di sostituto. Nel caso di accertamento negativo relativo ai suddetti adempimenti, per ogni violazione riscontrata viene operata una riduzione del compenso individuale complessivo riferito al singolo Avvocato - calcolato con i criteri di cui all'articolo 2 - nella misura del 10% per i casi indicati alle suddette lettere *a)* e *d)* e del 15% per le lettere *b)* e *c)*.

L'importo corrispondente alle eventuali detrazioni operate per il singolo Avvocato - che non può comunque superare il 50% del compenso individuale complessivo calcolato con il criterio di cui all'articolo 2 - rimane escluso dalla ripartizione e viene riversato nel bilancio dell'Amministrazione.

Articolo 5

La verifica del rendimento individuale del singolo Avvocato relativo alla gestione del contenzioso, da compiersi secondo i criteri e gli adempimenti di cui all'articolo 4, è effettuata dall'Avvocato Capo o su sua delega dagli Avvocati incaricati della gestione dei "Gruppi di Lavoro" di rispettiva appartenenza, ai quali dovranno preventivamente essere trasmesse le note di cui all'articolo 3.

La verifica del rendimento individuale degli Avvocati incaricati della gestione dei "Gruppi di Lavoro" è effettuata dall'Avvocato Capo.

Nel caso in cui vengano rilevati ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento individuale, l'Avvocato incaricato della verifica richiede formalmente all'Avvocato difensore adeguati chiarimenti sulle ritenute violazioni degli adempimenti di cui all'articolo 4, da rendersi nei successivi sette giorni.

Qualora non ritenga soddisfacenti le giustificazioni fornite dal difensore o in mancanza di chiarimenti pervenuti nel termine suddetto, nei successivi sette giorni l'Avvocato Capo - o l'Avvocato come sopra delegato - formalizza la proposta sull'esito della verifica del rendimento individuale, quantificando in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto delle spese recuperate, comunicandola nello stesso termine all'interessato. Qualora quest'ultimo, entro tre giorni dalla ricezione, non comunichi per iscritto l'accettazione della suddetta proposta, l'Avvocato incaricato della verifica del rendimento individuale relazionerà sugli atti al Collegio di Consulenza alla prima seduta utile - esclusa la partecipazione dell'Avvocato interessato dalla verifica del proprio rendimento individuale - che esprimerà parere definitivo sulla predetta valutazione.

Sulla scorta del suddetto parere si procede alla liquidazione delle spese recuperate

applicando, sulla quota complessiva di compensi spettante al singolo Avvocato nel semestre, la misura della riduzione percentuale indicata dall'articolo 4 risultante dalla verifica di cui alle disposizioni che precedono.

L'insussistenza di elementi negativi di valutazione del "rendimento individuale" e l'esito della verifica collegiale di cui ai superiori commi sono tempestivamente comunicati all'Avvocato Dirigente incaricato dall'Avvocato Capo, ai sensi dell'articolo 4, della redazione della proposta di adozione della determinazione periodica di impegno liquidazione dei compensi recuperati.

Articolo 6

Nel caso in cui la quota di compensi recuperati, di spettanza del singolo Avvocato, superi i limiti retributivi individuali previsti dall'art. 9, commi 1 e 7 del D.L. 90/2014, l'eccedenza viene riversata nel bilancio dell'Amministrazione.

Articolo 7

Le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 6 si applicano ai compensi recuperati in data successiva al 19 novembre 2014.

Articolo 8

I compensi professionali derivanti da sentenze favorevoli con "pronunciata compensazione integrale delle spese" tra le parti depositate successivamente alla data del 25 giugno 2014 e passate in giudicato, dovuti dall'Amministrazione ai sensi del comma 6 dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, vengono corrisposti agli Avvocati Dirigenti per ciascuna fase di attività defensionale con le stesse percentuali di cui all'articolo 2, in funzione dei parametri normativi minimi per la liquidazione dei compensi per la professione forense attualmente vigenti.

Le controversie davanti al giudice amministrativo che hanno per oggetto l'annullamento di atti o provvedimenti, qualora la *causa petendi* della domanda sia la loro illegittimità e *il petitum* la loro eliminazione, sono considerate di valore indeterminabile e si applica il relativo parametro normativo.

I compensi professionali, in ogni caso, non possono superare il 50% del valore della causa. I compensi da corrispondere come previsto dalla normativa vigente sono al lordo degli oneri riflessi, anche relativamente alla quota di competenza dell'Amministrazione, mentre l'IRAP sui predetti compensi rimane a carico dei Comuni.

Le somme oggetto di recupero nei confronti delle controparti non possono contenere importi a titolo di oneri riflessi.

Articolo 9

In conformità al disposto di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014, costituiscono onorari da ripartire tra gli Avvocati nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva e dal presente regolamento, i compensi professionali relativi a *sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti* e a sentenze favorevoli con *pronunciata compensazione integrale delle spese*, ivi compresi i compensi dovuti nei casi di transazioni stipulate a seguito di sentenze favorevoli per l'Amministrazione.

Per "sentenza favorevole", deve intendersi la sentenza ed ogni altro provvedimento giurisdizionale di natura decisoria, anche se cautelare (decreto o ordinanza) - passato in giudicato – che, per ragioni di rito o di merito, accoglie le domande e/o le difese e/o le eccezioni dell'Amministrazione o rigetta e/o respinge con qualsivoglia statuizione le domande di parte avversa.

Devono intendersi ricomprese tra le sentenze favorevoli le pronunce di perenzione od estinzione del giudizio sostanzialmente favorevoli per l'Amministrazione.

Articolo 10

Per le "cause seriali" è dovuto ai legali dell'Avvocatura: per il primo giudizio il compenso individuale calcolato con le stesse misure percentuali di cui all'articolo 2 e per ogni altro giudizio con una riduzione percentuale del 50% sulle rispettive quote di spettanza.

Per "cause seriali" devono intendersi le cause promosse da più soggetti innanzi alla stessa autorità giudiziaria, nelle quali vengono censurati gli stessi (o di contenuto analogo) provvedimenti dell'Amministrazione, aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche e nelle quali sono svolte dal legale incaricato le medesime o analoghe difese giudiziali.

Articolo 11

La liquidazione dei compensi professionali per le sentenze favorevoli con "pronunciata compensazione integrale delle spese" tra le parti viene effettuata dall'Avvocato Capo con determinazione annuale su proposta di un Avvocato Dirigente all'uopo incaricato dall'Avvocato Capo, mediante impiego delle somme appostate nei capitoli di "uscita" del PEG dell'Avvocatura destinati, rispettivamente, agli "onorari" e ai relativi cd. "oneri riflessi".

Al fine della liquidazione l'Avvocato difensore deve presentare all'Avvocato Capo

apposita notula - nel termine assegnato e secondo lo schema all'uopo predisposto - contenente la sentenza favorevole e i propri atti difensivi depositati in giudizio, con l'espressa dichiarazione di responsabilità sulla conformità della notula ai principi e ai criteri di cui agli articoli 8, 9 e 10 e sulla congruità dei compensi professionali quantificati e richiesti.

La conformità e la congruità delle notule da liquidare è certificata anche in seno alla determinazione dirigenziale di liquidazione dei compensi, dall'Avvocato Dirigente all'uopo incaricato dall'Avvocato Capo e vistata da quest'ultimo.

Le notule presentate dall'Avvocato Capo sono vistate da un Avvocato Dirigente in sostituzione dell'Avvocato Capo.

Articolo 12

L'ammontare complessivo annuo dei suddetti compensi non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, comprensivo degli oneri riflessi, o il diverso limite di spesa eventualmente fissato dal legislatore tempo per tempo.

Articolo 13

Agli Avvocati difensori in giudizio cessati dal servizio, per cause diverse dal licenziamento o dal recesso per giusta causa dell'Amministrazione, sono dovuti i compensi professionali liquidati a carico della parte soccombente - nella stessa misura prevista per gli Avvocati in servizio (45%) ed esclusa la partecipazione al riparto del 50% a questi ultimi spettante - recuperati entro tre anni dalla data di cessazione del rapporto con l'Amm.ne.

Parimenti, agli stessi Avvocati sono dovuti i compensi professionali relativi alle sentenze favorevoli con "pronunciata compensazione integrale delle spese" passate in giudicato entro lo stesso termine.

Articolo 14

Le disposizioni inerenti i compensi relativi a sentenze favorevoli con "pronunciata compensazione integrale delle spese" si applicano a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 15

I compensi professionali, previsti dai superiori articoli, complessivamente spettanti nel corso

dell'anno al singolo Avvocato non possono superare l'importo del relativo trattamento economico complessivo annuo lordo percepito nell'anno di maturazione del diritto ai medesimi compensi ossia dell'anno in cui la prestazione è resa, desumibile dalla data di deposito da parte dell'Avvocato difensore dei relativi atti giudiziari.

La verifica del rispetto del limite individuale, consistente nella comunicazione del trattamento economico complessivo percepito dal Legale nell'anno di riferimento comunicato, sarà a cura della Ragioneria Generale cui l'Avvocatura comunale prima della predisposizione della determinazione dirigenziale comunicherà gli importi da erogare.

Articolo 16

L'assegnazione degli incarichi consultivi e contenziosi ai singoli Avvocati è disposta dall'Avvocato Capo - anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici - secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dalle disposizioni di servizio interne dell'Avvocatura.

Gli incarichi vengono assegnati agli Avvocati appartenenti ai "Gruppi di Lavoro" istituiti all'interno dell'Avvocatura tenendo conto della ripartizione delle materie giuridiche tra i diversi gruppi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di equa ripartizione dei carichi di lavoro - in termini quantitativi e qualitativi - e tenendo conto, ove possibile, della specializzazione professionale acquisita dai singoli legali.

Nelle assegnazioni degli incarichi consultivi e contenziosi agli Avvocati rimangono comunque prioritarie le esigenze dell'Ufficio, la cui tutela viene assicurata dall'Avvocato Capo con le modalità previste dall'art. 19, comma 4, del R.O.U.S..